



COMUNE DI SOVICILLE

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2013 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28.03.2014, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 5.02.2018 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 25.10.2021

Indice

- Art. 1 Istituzione dell'imposta
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari
- Art. 4 Periodo di applicazione , modalità e misura dell'imposta
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 7 Versamento dell'imposta
- Art. 7-bis Gestione dell'Imposta di Soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line
- Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 Sanzioni amministrative e interessi
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi e interessi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Pubblicazione
- Art. 14 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Sovicille ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n° 23 del 14.03.2011 e nel rispetto delle disposizioni nazionali che disciplinano il tributo.
2. Nel Comune di Sovicille viene istituita l'imposta di soggiorno allo scopo di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. In sede di approvazione del rendiconto della gestione, la Giunta Comunale presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione illustrativa degli interventi realizzati, in corso di realizzazione o predisposti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Sovicille come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche.
2. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle disposizioni contenute negli articoli seguenti per gestore della struttura ricettiva si intende anche il locatore di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Sovicille.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con Legge 21.06.2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
4. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta potranno definire le modalità operative per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento mediante specifici atti convenzionali concordati con il Comune di Sovicille, anche in parziale deroga delle disposizioni generali.

Art. 4 – Periodo di applicazione , modalità e misura dell'imposta

1. L'imposta è applicata fino ad un massimo di sei pernottamenti per persona, anche non continuativi, in ogni mese solare e nella medesima struttura. Detto limite di sei vale anche in caso di pernottamenti continuativi a cavallo di due mesi, sempre nella stessa struttura.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2.
3. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora la suddetta deliberazione non venga presa si intendono confermate le misure in essere.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Per esigenze di semplificazione ed armonizzazione gestionale, sulle strutture extra-alberghiere, sugli agriturismi e sulle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi dei soggiorni è determinata con l'applicazione di una tariffa unica e senza vincoli di stagionalità.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Sovicille;
 - b. i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - c. coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un loro accompagnatore (nella misura di un accompagnatore per paziente);
 - d. coloro che assistono degenti presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale nella misura di un accompagnatore per paziente;
 - e. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati; l'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
 - f. gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alla Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nel nostro territorio per esigenze di servizio;
 - g. i portatori di handicap non autosufficienti (con idonea certificazione medica) più un accompagnatore;
 - h. coloro che si trovano a pernottare a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche autorità per fare fronte a situazioni di emergenza a seguito di eventi calamitosi e di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i. coloro che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro;
 - j. coloro che pernottano nelle strutture del territorio comunale per motivi di studio;
 - k. i titolari delle strutture ricettive, i loro dipendenti e collaboratori che alloggiano nelle strutture ricettive stesse.

2. a) l'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente nonché il periodo di riferimento della prestazione sanitaria e/o di ricovero;
l'esenzione di cui al punto i) è subordinata alla presentazione di idonea comunicazione rilasciata dal datore di lavoro;
l'esenzione di cui al punto j) è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi frequentato.

Art. 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sovicille sono tenuti ad informare, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e

delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sovicille comunicano, il numero di coloro che hanno pernottato e il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. *“La comunicazione verrà effettuata a mezzo procedura telematica, secondo le modalità comunicate sul sito internet del Comune, oppure, in caso di impossibilità, su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche”*¹. La comunicazione su supporto cartaceo ha carattere eccezionale deve essere appositamente autorizzata dal funzionario responsabile. Le comunicazioni hanno cadenza mensile, e devono essere effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto della dichiarazione.
3. I Responsabili dell'Imposta di Soggiorno, devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una *“Dichiarazione Annuale”* cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Dichiarazione Annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita dall'Amministrazione, tenuto conto delle modalità approvate con apposito Decreto Ministeriale previsto dal comma 1-ter del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
5. I gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'imposta per almeno 5 anni”².
6. In concomitanza con l'inizio dell'attività essi devono acquisire le credenziali per l'effettuazione degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno sul portale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Sovicille.
È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati, per i nuclei familiari e, in genere, per ogni singola camera e/o appartamento.
-

2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a conservare “*per almeno 5 anni*”³ idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta con le seguenti scadenze:
 - entro il 15 di aprile per le riscossioni relative al primo trimestre;
 - entro il 15 di luglio per le riscossioni relative al secondo trimestre;
 - entro il 15 di ottobre per le riscossioni relative al terzo trimestre;
 - entro il 15 di gennaio dell’anno successivo per le riscossioni relative al quarto trimestre;

I versamenti dovranno avvenire:

- piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, detta “pagoPA”;
- procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Sovicille o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale ed approvate con determinazione del Responsabile competente;
- in via residuale, ove non attuabili le modalità precedentemente descritte, con pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Art. 7 bis - Gestione dell’imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line che mettono in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, ai quali sono demandate la prenotazione ed il pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni e/o dei corrispettivi, possono stipulare con il Comune di Sovicille specifiche convenzioni per l’incasso ed il riversamento dell’imposta di soggiorno;
2. In tali casi l’imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno, e comunque prima del check-out;

³

3. Se il soggetto passivo provvede al pagamento anticipato dell'imposta, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo viene determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al tempo del pagamento.
4. I portali telematici e le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione, assumendo per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma gli obblighi di rendicontazione secondo quanto stabilito dalla convenzione.
5. Gli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, restano a carico dei gestori delle strutture ricettive, sono tuttavia fatte salve eventuali espresse previsioni convenzionali in parziale deroga della presente disposizione, avente carattere generale.
6. Restano a carico delle strutture ricettive e dei gestori tutte le attività riguardanti i pernottamenti prenotati od offerti al di fuori delle piattaforme, ivi compresi gli obblighi di riscossione, riversamento e rendicontazione.
7. I portali telematici e/o le piattaforme on-line applicano le esenzioni di cui al precedente art. 5 mediante procedimenti di rimborso gestiti direttamente, su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione al Comune di Sovicille.
8. Gli atti convenzionali possono stabilire specifiche e/o più dettagliate modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti e per le attività di controllo.

Art. 8 - Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 e le disposizioni di cui all'art. all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:
- a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con inviti a restituirli compilati e firmati;
 - c. effettuare sopralluoghi, anche tramite la Polizia Municipale.

Art. 9 - Sanzioni amministrative e interessi

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 comma 1 primo periodo e 17 del D.Lgs. n° 472/1997.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni correlate alla comunicazione mensile di cui Articolo 6, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. Euro 250,00, in caso di omessa presentazione;
 - b. Euro 75,00, in caso di tardiva presentazione;
 - c. Euro 125,00, in caso d'infedele comunicazione;

Per le violazioni successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle sanzioni di cui al presente comma è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'articolo 5, comma 4, si applica la sanzione del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00. Per le violazioni successive alla prima, la sanzione è maggiorata:
 - a. al 200 per cento, in caso di omessa dichiarazione;
 - b. al 150 per cento in caso d'infedele dichiarazione, con un minimo di Euro 50,00.

La sanzione è ridotta a un terzo, e comunque all'importo non inferiore a Euro 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l'atto d'irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell'imposta.

Se non è già stato contestato l'omesso adempimento, per la tardiva presentazione della dichiarazione annuale, la misura della sanzione è disciplinata dall'art. 13, comma 1, lettere a-bis), b), b-bis), b-ter) e c), del D.Lgs. n. 472/1997, e comunque

non inferiore all'importo di Euro 50,00.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
 - a. la mancata esposizione del cartello informativo di cui all'Articolo 6, comma 1, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 250,00;
 - b. la mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 4, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 500,00;
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981;
6. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 11 - Rimborsi e interessi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.

3. Gli interessi di cui al comma 6 dell'articolo 9, spettano per le somme oggetto di rimborso a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 - Pubblicazione

1. Il regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sovicille e sul sito web istituzionale nella sezione regolamenti.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
2. Periodicamente potrà essere convocato un tavolo tecnico formato dalla Amministrazione Comunale, dalle Associazioni di categoria e da gestori delle strutture ricettive con finalità informative, di verifica e monitoraggio per eventuali modifiche che dovranno comunque seguire l'iter indicato dalle normative provinciale e regionale.